



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Nuova pensione opzione donna

Autore: Noemi Secci | 12/01/2021

**OPZIONE
DONNA**

INPS



Possibilità di uscita dal lavoro con l'opzione contributiva per le lavoratrici prorogata al 2021 dalla legge di bilancio: i requisiti.

Anche per il 2021 le lavoratrici iscritte all'Inps potranno ottenere la pensione a soli 58 anni di età se dipendenti, 59 anni se autonome, con 35 anni di contributi, grazie alla **nuova pensione opzione donna**: la misura è stata difatti prorogata ad opera della legge di bilancio 2021 **[1]**.

Nel dettaglio, potranno accedere al beneficio le lavoratrici subordinate con un requisito anagrafico di 58 anni ed un requisito contributivo di 35 anni verificati alla data del 31 dicembre 2020. Per le autonome, il requisito anagrafico da verificare alla stessa data è pari a 59 anni, mentre il requisito contributivo resta il medesimo, pari a 35 anni.

L'accesso alla pensione, però, non è immediato, ma si applica un periodo di attesa, detto finestra, differente per le dipendenti rispetto alle lavoratrici autonome.

Il beneficio non è "a titolo gratuito": in cambio del forte anticipo nell'accesso al pensionamento, difatti, si applica il ricalcolo contributivo dell'assegno che, spesso, risulta notevolmente penalizzante. A tal proposito, comunque, è doveroso sottolineare che non esiste una percentuale di decurtazione dell'assegno uguale per tutte, ma lo svantaggio deve essere calcolato volta per volta, in quanto dipende dalla situazione contributiva dell'interessata. In alcuni rari casi, il ricalcolo contributivo si rivela addirittura vantaggioso.

Un altro indiscusso vantaggio, poi, consiste nel poter accedere, aderendo all'opzione donna, al riscatto agevolato della laurea: la domanda di riscatto deve essere presentata, per l'accesso al regime agevolato, contestualmente alla domanda di pensione con opzione donna **[2]**.

Ma procediamo per ordine ed osserviamo i principali punti della misura previdenziale.

Come funziona la nuova opzione donna?

Il regime sperimentale donna, meglio conosciuto con il nome di **opzione donna**, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la **pensione di anzianità** con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria e con requisiti contributivi più leggeri rispetto alla pensione anticipata ordinaria. Questo regime sperimentale è stato introdotto per la prima volta dalla riforma pensionistica Maroni **[3]**.

Inizialmente, la legge stabiliva che, in via sperimentale, per il periodo 2008-2015, le donne potessero accedere al pensionamento di anzianità, con un minimo di **57 anni** di età per le dipendenti o di **58 anni** per le autonome ed un requisito contributivo di almeno **35 anni**, optando però per il sistema di [calcolo interamente](#)

[contributivo](#) della pensione.

In buona sostanza, la legge Maroni aveva previsto dei requisiti più leggeri in cambio della rinuncia al calcolo di una quota di pensione con il sistema retributivo. Ai requisiti inizialmente previsti, sottoposti a **finestre di attesa**, sono stati successivamente aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita media.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni se autonome, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2018 **[4]**.

La **nuova opzione donna** è stata successivamente disciplinata dal decreto in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni **[5]**, con l'accesso al beneficio per le dipendenti che avessero compiuto 58 anni di età entro il 31 dicembre 2019 e per le autonome che avessero compiuto 59 anni alla stessa data. Restano immutati il requisito contributivo, pari a 35 anni, nonché le finestre di attesa, pari a 12 mesi per le dipendenti e 58 mesi per le autonome.

Opzione donna oggi

Ad oggi, l'**accesso all'opzione donna** è stato prorogato, dapprima dalla legge di bilancio 2020, poi dalla legge di bilancio 2021. Possono fruire della misura:

- le **dipendenti** con un minimo di 58 anni di età e 35 di contributi verificati alla data del 31 dicembre 2020;
- le **autonome** con un minimo di 59 anni di età e 35 di contributi verificati alla stessa data del 31 dicembre 2020;
- previa attesa di una **finestra**, a partire dalla maturazione dell'ultimo requisito, pari a 12 mesi per le dipendenti ed a 18 mesi per le autonome.

Non tutte le lavoratrici iscritte all'Inps, comunque, possono beneficiare della misura, ma soltanto coloro che risultano:

- iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome); sono escluse le iscritte presso la **gestione separata** dell'Inps;
- in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995; coloro che, difatti, risultano prive di versamenti antecedenti al 1996, risultano di per

sé sottoposte al calcolo integralmente contributivo della pensione, quindi non hanno la possibilità di optare per il ricalcolo contributivo, in quanto già operante.

Contributi figurativi con opzione donna

Nei 35 anni di contribuzione sono comprese tutte le tipologie di versamento, quindi anche gli accrediti volontari, figurativi da riscatto e ricongiunzione.

Tuttavia, per quanto riguarda i **contributi figurativi**, non sono utili al **diritto alla pensione** con opzione donna gli accrediti per i periodi di **disoccupazione** indennizzata e per i periodi di **malattia** e **infortunio** indennizzati, non integrati dal datore di lavoro. L'esclusione di questa tipologia di contribuzione ai fini del diritto a pensione riguarda però le sole iscritte presso l'assicurazione generale obbligatoria ed alcuni fondi sostitutivi; non riguarda le iscritte presso i fondi esclusivi, come le dipendenti pubbliche.

Accesso all'opzione donna per chi ha contributi in casse diverse

Chi possiede contribuzione accreditata presso diverse gestioni non può ottenere il requisito contributivo per opzione donna sommando i versamenti, ai fini del diritto alla pensione, a titolo gratuito. In altri termini, non è consentito l'accesso all'opzione donna attraverso il **cumulo** o la **totalizzazione** dei contributi. È invece consentita la **ricongiunzione**: quest'ultima operazione comporta l'unificazione della contribuzione posseduta in più casse verso un unico fondo. Nella generalità dei casi, però, si tratta di un'operazione assai onerosa.

È possibile, invece, ottenere la pensione di anzianità con opzione donna attraverso la cosiddetta **totalizzazione estera**, ossia considerando, ai fini del diritto a pensione, i contributi accreditati per periodi di lavoro all'estero in stati appartenenti all'unione europea, o convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale.

Riscatto agevolato della laurea con opzione donna

Chi si avvale del pensionamento con opzione donna può richiedere, contestualmente alla domanda di pensione, il riscatto del corso di studi universitario con onere agevolato.

Questo, in quanto l'opzione comporta il ricalcolo interamente contributivo dell'assegno di pensione e, pertanto, la valutazione del periodo del **corso di laurea** con sistema integralmente contributivo: solo i periodi da valutarsi col sistema di calcolo contributivo, lo ricordiamo, possono beneficiare del calcolo agevolato dell'onere di riscatto della laurea.

Come si calcola il riscatto della laurea agevolato?

Se i periodi del corso di **studi universitari** da riscattare sono collocati nel sistema contributivo, possono essere riscattati pagando un **onere agevolato**, che si determina moltiplicando:

- il minimale contributivo annuo per gli iscritti alla gestione commercianti (15.953 euro per il 2020);
- per l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche vigente presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (pari al 33%);
- per il numero di anni da riscattare.

Il livello minimo imponibile contributivo annuo iscritti alla **gestione commercianti** e l'aliquota di computo vanno determinati alla data di presentazione della domanda.

Per approfondire, leggi: [Riscatto agevolato della laurea](#).

Note

[1] L. 178/2020. **[2]** Circolare Inps 6/2020; messaggio Inps1982/2020. **[3]** Art.1 co.9 L. 243/2004. **[4]** Art.1, co. 222, L. 232/2016.